

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 dicembre 2015, n. 23

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 dicembre 2015, dove ha acquisito il n. 103 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Calzavara, Zanoni, Michieletto, Brusco, Fracasso e Montagnoli;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 dicembre 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 dicembre 2015, n. 23.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il percorso di conformazione della disciplina regionale in materia di valutazione di impatto ambientale in recepimento del nuovo quadro normativo statale anche di derivazione comunitaria è in fase di avanzata definizione a seguito della presentazione, esame e discussione nella competente commissione consiliare del relativo progetto di legge.

Si ritiene pertanto, al fine di garantire la continuità di azione amministrativa e di rispetto degli adempimenti stabiliti dalla disciplina di settore vigente, di rideterminare il termine finale di espletamento delle funzioni proprie delle commissioni regionale e provinciali di valutazione di impatto ambientale in essere di cui alla legge regionale n. 10 del 1999, come definito dalla legge regionale allo stato vigente.

L'articolato che ne consegue propone pertanto, all'articolo 1, una ridefinizione della data del 31 dicembre 2015 alla data del 29 febbraio 2016, all'articolo 2 la conseguente norma finanziaria e all'articolo 3, per le ragioni sopra richiamate la necessaria immediatezza nella entrata in vigore della presente legge.

Sul progetto di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso all'unanimità (presenti il presidente Calzavara e i consiglieri Michieletto e Rizzotto del Gruppo consiliare Zaia Presidente, il consigliere Montagnoli del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord, i consiglieri Zanoni, Fracasso e Ruzzante del Gruppo consiliare Partito Democratico, i consiglieri Bassi e Conte del Gruppo consiliare Lista Tosi per il Veneto, il consigliere Guarda del Gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente, il consigliere Brusco del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale con la modifica relativa alla norma finanziaria così come proposta dalla Prima Commissione consiliare.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 6/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 44 - Modifiche della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”.

1. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” sono sostituiti dal seguente articolo:

omissis

2. I componenti della commissione regionale e delle commissioni provinciali in essere continuano ad espletare le proprie funzioni fino allo scadere del relativo incarico e comunque *non oltre il 29 febbraio 2016*.

3. Alle procedure di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità in corso e a quelle avviate fino alla nomina dei componenti delle commissioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale” così come inserito dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

4. L'attuazione del presente articolo comporta una riduzione delle spese per la Commissione VIA regionale quantificate in euro 250.000,00 per l'esercizio 2015 e in euro 1.100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017 e vanno ad incrementare la dotazione dell'upb U0105 "Interventi a seguito di avversità atmosferiche" nei rispettivi anni del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.

5. I Comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria sono destinatari di un contributo straordinario per complessivi euro 500.000,00 per l'esercizio 2016 per far fronte agli eccezionali eventi atmosferici del 12 novembre 2014, alla cui copertura si fa fronte con quota parte delle risorse come individuate al comma 4 e allocate all'upb U0105 "Interventi a seguito di avversità atmosferiche" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017."

4. Struttura di riferimento

Dipartimento ambiente